



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20
Del 07-07-2026

Oggetto: Modifica integrazione del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, legge di bilancio 2026)" approvato con deliberazione n. 9 del 26/03/2026.

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di luglio alle ore 09:48, presso la Sede municipale del Comune di Castelnuovo di Porto sita in Piazza Vittorio Veneto n. 16, – C.A.P. 00060, Castelnuovo di Porto (Città Metropolitana di Roma Capitale) - si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri comunali assegnati a questo Comune e in carica:

RICCARDO TRAVAGLINI	P	POLINARI FULVIA	P
GINO GUADAGNOLI	P	CICCIOLA ROBERTA	P
VALENTINA PIREDDA	P	STEFONI FABIO	P
EMANUELE BALDELLI	P	ROSSI EMILIANO	P
NOEMI SABBATINI	P	CIRILLO FEDERICO	P
Alessia Lupino	P	CELLITTI MAURO	P
MICHELE INCECCHI	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. NOEMI SABBATINI in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa SAMANTA PREITE che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere l'argomento all'ordine del giorno

Verbale n.20

Si dà atto che alle ore 11:52 esce il consigliere Cirillo

Presenti 12 Assenti 1 (Cirillo)

INCECCHI consigliere Vorrei chiedere lo spostamento del punto che riguarda il bilancio, così permettiamo al consigliere Piredda di presentarlo, perché poi ha degli impegni personali.

SABBATINI – Presidente del Consiglio Quindi il consigliere Incecchi chiede lo spostamento della proposta, **Punto n. 3 all’o.d.g.: “Modifica integrazione del ‘Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, legge di bilancio 2026)’ approvato con deliberazione n. 9 del 26/03/2026” e del Punto n. 4 all’o.d.g.: “Adesione alla rottamazione quinquies – Articolo 1, commi da 82 a 101, L.N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026”.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della richiesta fatta dal Consigliere Incecchi,

Presenti 12 Assenti 1 (Cirillo)

Con votazione che dà il seguente risultato:

Favorevoli all’unanimità, vengono spostati i punti 3 e 4

SABBATINI – Presidente del Consiglio Passiamo alla proposta n. 20: **“Modifica e integrazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali”**. Prego, consigliere Piredda.

PIREDDA – Assessore Grazie, Presidente. Se possibile presenterei le due proposte in maniera unica, in quanto il regolamento ovviamente segue la volontà di aderire alla Rottamazione Quinquies da parte del Comune di Castelnuovo di Porto, essendo una possibilità da parte degli enti locali quella di aderire alla Rottamazione. Il regolamento, che è già stato approvato a inizio anno per la definizione agevolata delle entrate comunali, viene integrato per la parte che riguarda i ruoli iscritti in Agenzia delle entrate dal periodo del 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I cittadini possono presentare istanza, facendo anche un estratto all’interno del portale dell’Agenzia, di quelli che sono i carichi pendenti fino alla data del 20 maggio. L’approvazione dell’adesione è possibile fino al 31 luglio 2026. I cittadini, a partire dal momento dell’approvazione, potranno presentare istanza al Comune sia attraverso scarico da parte del portale dell’Agenzia delle entrate, che sarà possibile fino a settembre 2026, sia facendo istanza direttamente al Comune per poter procedere ai carichi all’interno di Agenzia delle entrate e riscossione, sia per quello che riguarda le entrate di natura tributaria (quindi IMU, TARI e canone di occupazione suolo pubblico, canone unico patrimoniale), sia per quello che riguarda le sanzioni da codice della strada.

I cittadini che hanno già fatto istanza, in considerazione del precedente regolamento approvato, e che quindi hanno già compilato la richiesta con la relativa modulistica, potranno integrare la richiesta anche con quella parte che riguarda l’Agenzia delle entrate. Quindi, il Comune farà la raccolta di tutte le istanze per poi procedere alla lavorazione. Al momento le richieste già inviate sono state lavorate ma sono sospese, in quanto eravamo in attesa di avere anche la possibilità di inserire i ruoli esattoriali. Questa possibilità però viene limitata in caso di contenziosi con Agenzia delle entrate e riscossione, che ovviamente non potremo prendere in carico. Pertanto, chiedo di votare favorevolmente la proposta.

Si dà atto che alle ore 11:54 esce il Sindaco

SABBATINI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Piredda. Se ci sono interventi, quindi apriamo, se siete d’accordo, anche un’unica discussione, poi ovviamente faremo due votazioni

separate.

Ci sono interventi? Prego, consigliere Cellitti.

CELLITTI consigliere Grazie, Presidente e colleghi consiglieri. Intervengo per esprimere il nostro voto favorevole alla proposta di delibera in discussione, relativa all'integrazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Un voto favorevole che nasce dalla volontà di garantire ai cittadini uno strumento più completo e più coerente con il quadro normativo nazionale, soprattutto in relazione ai carichi affidati all'Agenzia della riscossione. Tuttavia, ritengo doveroso precisare, anche per coerenza istituzionale, che già nella precedente approvazione del regolamento avevamo manifestato il nostro dissenso su questo punto specifico, l'esclusione dei crediti tributari già presenti in cartella esattoriale. In quella sede avevamo chiesto quale fosse la motivazione di tale esclusione, perché ritenevamo, e riteniamo, che una definizione agevolata realmente efficace debba includere anche le posizioni più critiche, quelle che spesso rappresentano la parte più rilevante delle difficoltà dei contribuenti. Oggi, con questa integrazione, il quadro cambia in modo significativo. La parte quinta del regolamento introduce infatti una disciplina specifica per i crediti affidati ad Agenzia delle entrate e riscossione, consentendo la definizione agevolata dei debiti tributari, purché non vi siano le condizioni che poco fa ha detto l'assessore Piredda. Il regolamento ora prevede che tali debiti possano essere estinti versando il capitale, gli oneri di riscossione e gli oneri di notifica – quindi vengono aboliti gli interessi e le sanzioni – e introduce una procedura chiara, con istanza, entro il 30 settembre 2026, di possibilità di pagamento in un'unica soluzione o in 24 rate mensili. Quindi, rispetto alla precedente versione del regolamento, la modifica sostanziale è che oggi il Comune decide di includere nella definizione agevolata proprio questi crediti che prima erano esclusi, ritenendo la misura più completa, più equa e più aderente alla normativa nazionale. Per questo motivo, pur mantenendo la coerenza con le osservazioni che avevo espresso in passato, oggi il nostro voto è favorevole perché la delibera recepisce finalmente un'impostazione più ampia e più utile per la cittadinanza. Grazie.

SABBATINI – Presidente del Consiglio Grazie, consigliere Cellitti. Prego, consigliere Piredda.

PIREDDA – Assessore Grazie, Presidente. Durante l'approvazione del regolamento era emersa questa criticità, e io avevo già esplicitato che la normativa non ci consentiva, eravamo in attesa, però, per consentire ai cittadini comunque di partecipare all'adesione, e quindi di non limitare la libertà dei cittadini e delle imprese, io avevo spiegato che approvavamo quel regolamento. Avevo già preannunciato che tra le richieste di Anci in lavorazione, e la Nota di aggiornamento che stava facendo E-fil. Era già stata istanza dei Comuni quella di inserire le cartelle iscritte in Agenzia delle entrate e riscossione. Io quindi già in quella sede avevo già preannunciato che potenzialmente avremmo modificato il regolamento. Quindi, non riesco a capire perché lei adesso me lo contesta, quando io già in quella sede ero stata chiara rispetto alla nostra volontà di aderire nel momento in cui la normativa nazionale ce ne avesse consentito la possibilità.

SABBATINI – Presidente del Consiglio Il consigliere Incecchi si è prenotato prima. Prego.

INCECCHI consigliere Ne avevamo già parlato nelle precedenti Commissioni, dove era uscito questo argomento che ci eravamo posti tutti, cioè perché non fosse possibile togliere la parte che riguardava le cartelle già emesse, quindi la parte comunale. Purtroppo, non era consentito dalla normativa, adesso è consentito; quindi, abbiamo portato a termine questo lavoro. Io vorrei solo far notare che l'opposizione, spesso, anzi, molto spesso, oggi sempre, è d'accordo con le scelte che portiamo avanti. Poi, devo ricordare a tutti che siamo a fine mandato, che ci avviciniamo alle elezioni, che certe volte vengono dall'opposizione dei suggerimenti legittimi, giusti, che noi accogliamo, certe altre rientra il gioco della politica, quindi credo che dobbiamo prendere la parte positiva, e sicuramente questa volta l'abbiamo colta. Io anticipo sempre le mie dichiarazioni, poi il Presidente non mi fa mai riparlare in sede finale. Credo di essere sempre l'unico che viene estromesso. La democrazia è come l'arbitro amico, l'arbitro della Juventus che poi ti fischia contro, però...

Si dà atto che alle ore 12:01 rientra il Sindaco

Si dà atto che alle ore 12:01 esce il consigliere Lupino che rientra alle ore 12:02

SABBATINI – Presidente del Consiglio Consigliere, se lei non le anticipa, io gliele faccio fare, se lei le anticipa, le ha già fatte.

INCECCHI consigliere Voglio dire che ci vorrebbe anche un po' di coerenza, un invito che faccio a tutti, nel senso che certe volte applichiamo il regolamento, certe volte no, certe volte si chiede di essere precisi alla lettera quando riguarda gli altri, poi, quando riguarda se stessi c'è sempre un po' di tolleranza. Dico questo, anticipo le mie dichiarazioni, spero che...

SABBATINI – Presidente del Consiglio Allora non le anticipi, così poi le fa dopo.

INCECCHI consigliere Le anticipo e chiudo qua.

SABBATINI – Presidente del Consiglio Prego, consigliere Cellitti.

CELLITTI consigliere In merito all'esclusione la volta precedente, vorrei sapere che cosa è intervenuto da marzo ad oggi, che ha consentito di inserire anche le cartelle esattoriali.

Dal mio punto di vista, poteva già essere inserito all'epoca. Mi sono documentato, forse mi sono documentato male, però per mia conoscenza gradirei sapere e che si dicesse: guarda, è intervenuta questa norma che consente di inserire anche le cartelle esattoriali. Grazie.

Si dà atto che alle ore 12:03 esce il consigliere Incecchi

SABBATINI – Presidente del Consiglio Prego, consigliere Stefoni.

STEFONI consigliere Mi dispiace che il Presidente della Commissione bilancio stia uscendo dall'Aula per motivi fisiologici, però gli avrei risposto carinamente, su questo. Noi in Commissione ci siamo sempre stati, io non credo di aver mancato nemmeno a una commissione. Nelle Commissioni giustamente ci leviamo la casacca, vediamo qual è il problema, diamo il nostro apporto, molte volte ci viene data ragione, certe altre volte, purtroppo, non ci viene data ragione, perché molto probabilmente ci saranno altri fattori che non possono andare avanti. Però, noi abbiamo sempre collaborato. Sempre. Se noi andiamo a vedere, in tutte le Commissioni abbiamo sempre collaborato, certe volte abbiamo pure evitato scivoloni. Chiaramente, chi sta in Comune, e ci sta dalla mattina alla sera, perché ha un ruolo, chiaramente l'informazione è molto più semplice. Io ho fatto sia maggioranza che opposizione. Vi posso garantire che è come portare una macchina col cambio automatico, quando sei in maggioranza, e hai tutti gli strumenti per guidare la macchina, quando stai in opposizione... Questo Baldelli, forse, o molto probabilmente lo sa, perché l'ha fatto: devi arrancare col tempo e con la cosa. Perciò, in linea di massima, io non credo che mi si debba dire datemi qualche apprezzamento, ma sicuramente, almeno quello della presenza, stando in opposizione, avendo visto troppo poche persone che fanno quattro anni di Commissioni e di Consigli comunali, sempre presenti ne ho viste poche, dalla parte sia di chi sta nella maggioranza, sia nella minoranza. Nella specifica delibera e nella critica del mio consigliere Cellitti, da una parte la colpa è un po' mia, perché io quando ho partecipato alle Commissioni – l'assessore aveva detto "adesso si è liberata la normativa" – non sono stato molto veloce a poterti dire: guarda, si è aperta questa cosa, è giusto che tu abbia fatto questa osservazione, però è giusto quello che dice l'assessore, perché la normativa è arrivata *ex post* da questa cosa, quindi poi l'ha applicata. Oltretutto, però, vogliamo rivendicare, se questo è possibile, finite tutte le evacuazioni possibili di Incecchi – che vedo stato così – bisogna riuscire a capire che questo problema l'abbiamo tirato fuori noi per la prima volta, dicendo: signori, qui c'è la quinquies, se la vogliamo fare. Molto probabilmente, credo, gli uffici magari stavano lavorando, però, come al solito, non avendo comunicazione, in Commissione bilancio, se si ricorda il Presidente della Commissione, tirai fuori questo problema della quinquies: vero? Questo non vuol dire, ora mi risponderà l'assessore, come mi risponde sempre, "ma noi ci stavamo già lavorando". Ma siccome non è che noi abbiamo dei doni particolari, tali che riusciamo a capire nella testa dell'assessore, del Sindaco, o del consigliere cosa

stanno facendo, noi abbiamo accelerato questo processo, dicendo: andiamo a fare la Commissione per la quinquies. Nello stesso tempo, e qui, come vedi, da una parte dico una cosa, dall'altra parte ti do pure ragione. Effettivamente, le cartelle che stavamo già all'Agenzia delle entrate, in quel momento, molto probabilmente, non si doveva farle. Come è uscita la normativa siamo ripartiti su questo. Comunque, è una delle cose più giuste da fare, questa cosa, anche perché il Comune qualche soldo lo prenderà in più. Bene o male, se c'è qualcuno che si vorrà mettere in regola, avrà pure meno difficoltà, visti e considerati sanzioni e interessi, visto che la rateizzazione dà la possibilità a qualcuno di poterlo fare, l'unica cosa che bisogna fare, visto che il 30 settembre, e qui siamo ad agosto, bisogna fare una comunicazione efficace, tipo Agenzia delle entrate, perché il termine, credo, del 30 settembre, sarà perentorio. Oltre il 30 settembre, tanti, parlando con le persone, nessuno sa niente, ma non è che non sa niente delle cartelle che stanno in Agenzia, non sa nemmeno la definizione agevolata di quelli che stanno qui. Detto questo, il problema qual è? Che quando si fanno le Commissioni, e qui si parla anche dei rapporti che ci sono tra minoranza e maggioranza, l'interazione tra minoranza e maggioranza porta sempre un beneficio. Io l'ho visto pure quando avevo una minoranza, comunque aspra, o come vuoi, però mi accendeva degli *alert*, che tutto sommato correggevo, perché quando si va da soli, alla fine in qualche modo si sbaglia. Perciò, la critica di essere prolissi nei Consigli comunali molto probabilmente è un debito di rapporto che noi non abbiamo. Chiaramente, facendo i Consigli comunali una volta al mese, quando arriva il Consiglio comunale, hai tutto l'arretrato di un mese, un mese e mezzo di discussioni non fatte, di documenti non visti e quant'altro, quindi, tutto sommato penso ci sia tutto. In termini di correttezza, vedo che è un Consiglio comunale abbastanza corretto, quindi anche noi, tutte le volte, se andate a vedere, sulle cose strategiche importanti abbiamo sempre votato. Poi, possiamo non essere d'accordo su tante operazioni che a noi non sono piaciute, e lì abbiamo votato contro. Punto. Detto questo, voteremo con fervore questa delibera. Punto. Ho finito il mio intervento. Grazie.

Si dà atto che alle ore 12:06 rientra il consigliere Incecchi

SABBATINI – Presidente del Consiglio Grazie. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Castelnuovo di tutti vuole rifarla? Castelnuovo rinasce, Partito Democratico, okay.

Il Presidente del Consiglio SABBATINI Pone a votazione la proposta n. 20 “**Modifica e integrazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali**”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

***Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2026 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, legge di bilancio 2026);*

***Considerata** la necessità di modificare esclusivamente il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali con l’inserimento della Parte V “Definizione agevolata crediti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossioni” allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/03/2026 con l’integrazione della Parte V come di seguito riportato:*

PARTE V – DEFINIZIONE AGEVOLATA CREDITI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADE-R)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. *Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie (con esclusione delle partecipazioni e addizionali a tributi erariali) ed entrate patrimoniali*

limitatamente al Canone Unico Patrimoniale (CUP) e al codice della strada, non riscosse ed affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), che non siano oggetto di procedimenti/provvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

- 2. I debiti derivanti da entrate tributarie e Canone Unico Patrimoniale (CUP) e Codice della Strada affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), fino al 20.05.2026, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri riscossione e di notificazione degli atti.*
- 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito derivante da una ingiunzione di pagamento, accertamento o accertamento esecutivo affidati per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).*
- 4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e da sentenze esecutive.*
- 5. Sono esclusi i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) che siano oggetto di procedimenti/provvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.*
- 6. Il Comune di Castelnuovo di Porto, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30.09.2026, comunica nei successivi 40 giorni, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.*

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 1 Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Comune mette a disposizione, sul proprio sito internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dal debitore per presentare l'istanza contenente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata completa delle indicazioni delle modalità di pagamento in unica soluzione.*
- 2 Il Comune, nei successivi 40 (quaranta) giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle eventuali singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:*
- 3 versamento unico: entro il 05.12.2026;*
- 4 ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 51 euro, con scadenza della prima rata al 05.12.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 5 (cinque) di ciascun mese a decorrere dal 05.01.2027;*
- 5 è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.*

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

- 1 In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, gli eventuali versamenti parziali effettuati sono*

acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto ed oggetto di discarico parziale delle somme del carico affidato ad AdE-R per la riscossione coattiva.

- 2 *Il pagamento della somma complessiva dovuta, nei modi e termini previsti dal presente regolamento, determina il discarico del credito oggetto di definizione agevolata affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).*

Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente

- 1 *Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'unica rata.*
- 2 *Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

Articolo 6 – Clausola di salvaguardia

- 1 *Il presente Regolamento – Parte V – resta in vigore sino ad eventuale novella normativa che dovesse disporre in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati dagli Enti Locali dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R). che, conseguentemente, potranno essere gestiti centralmente e direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).*
- 2 *Nei casi di cui al precedente punto 1 sono fatti salvi i rapporti sorti, le procedure concluse ed i pagamenti effettuati in conformità del disposto di cui al presente Regolamento – Parte V.*

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Considerato che si rende opportuno procedere all'integrazione del Regolamento per la definizione agevolate delle entrate comunali;

VISTI:

- *Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 42, 50 e 134;*
- *Il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in particolare gli artt. 52 e 53;*
- *Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, in materia di ingiunzione fiscale;*
- *La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 792 e ss.;*
- *Lo Statuto Comunale;*

- *Il Regolamento per la disciplina delle entrate del Comune di Castelnuovo di Porto;*
- *I vigenti regolamenti di disciplina delle entrate tributarie e del CUP;*

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso in data 14.06.2026;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esposizione fatta dal Consigliere Piredda,

Presenti 12 Assenti 1 (Cirillo)

Con votazione che dà il seguente risultato:

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di modificare il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, legge di bilancio 2026) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2026 integrando lo stesso con:

“PARTE V – DEFINIZIONE AGEVOLATA CREDITI AFFIDATI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (ADE-R)

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

7. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie (con esclusione delle compartecipazioni e addizionali a tributi erariali) ed entrate patrimoniali limitatamente al Canone Unico Patrimoniale (CUP) e al codice della strada, non riscosse ed affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), che non siano oggetto di procedimenti/provvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

8. I debiti derivanti da entrate tributarie e Canone Unico Patrimoniale (CUP) e Codice della Strada affidate ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R), fino al 20.05.2026, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di oneri riscossione e di notificazione degli atti.
9. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito derivante da una ingiunzione di pagamento, accertamento o accertamento esecutivo affidati per la riscossione coattiva ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e da sentenze esecutive.
11. Sono esclusi i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R) che siano oggetto di procedimenti/provvedimenti cautelari e/o esecutivi posti in essere dall'Agenzia ovvero non siano oggetto di piani di rateizzazione attivati presso l'AdE-R.

12. Il Comune di Castelnuovo di Porto, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30.09.2026, comunica nei successivi 40 giorni, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 6 Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il Comune mette a disposizione, sul proprio sito internet, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento, apposita modulistica che dovrà essere utilizzata dal debitore per presentare l'istanza contenente la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata completa delle indicazioni delle modalità di pagamento in unica soluzione.
- 7 Il Comune, nei successivi 40 (quaranta) giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle eventuali singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
- 8 versamento unico: entro il 05.12.2026;
- 9 ovvero, versamento nel numero massimo di ventiquattro rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 51 euro, con scadenza della prima rata al 05.12.2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza al giorno 5 (cinque) di ciascun mese a decorrere dal 05.01.2027;
- 10 è ammessa la compensazione con crediti tributari del debitore.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

- 3 In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, gli eventuali versamenti parziali effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto ed oggetto di scarico parziale delle somme del carico affidato ad AdE-R per la riscossione coattiva.
- 4 Il pagamento della somma complessiva dovuta, nei modi e termini previsti dal presente regolamento, determina il scarico del credito oggetto di definizione agevolata affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).

Articolo 5 – Rinuncia al contenzioso pendente

- 3 Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento dell'unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento dell'unica rata.

- 4 Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 6 – Clausola di salvaguardia

- 3 Il presente Regolamento – Parte V – resta in vigore sino ad eventuale novella normativa che dovesse disporre in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati dagli Enti Locali dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R). che, conseguentemente, potranno essere gestiti centralmente e direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdE-R).
- 4 Nei casi di cui al precedenti punto 1 sono fatti salvi i rapporti sorti, le procedure concluse ed i pagamenti effettuati in conformità del disposto di cui al presente Regolamento – Parte V.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.”

- 2) Di allegare il nuovo testo del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, legge di bilancio 2026) così come integrato;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale;
- 4) di demandare ai responsabili delle singole entrate, come disciplinate nel citato Regolamento, l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- 5) di dare atto che il suddetto Regolamento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente e è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti 12 Assenti 1 (Cirillo)

Favorevoli all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la **Regolarità Tecnica del presente atto,**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 21-05-26

Il Responsabile dell'Area

NEGRI MARIO

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la **Regolarità Tecnica del presente atto,**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 16-06-26

Il Responsabile dell'Area

Gismondi Giuseppe

Il Responsabile dell'Area

Ai sensi e per le finalità di cui agli artt. 49 e 147-bis del dlgs. N. 267/2000 e riscontrata la **Regolarità contabile**

Esprime il seguente parere Favorevole

Data: 15-06-26

Il Responsabile dell'Area

Forte Damiano

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to NOEMI SABBATINI

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAMANTA PREITE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registrazione n. 1124

del 16-07-2026

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castelnuovo di Porto sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.castelnuovodiporto.rm.it dal giorno 16-07-2026 al giorno 31-07-2026, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 16-07-2026

IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-07-2026

- ❑ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì,

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SAMANTA PREITE

Per copia conforme all'originale.

Castelnuovo di Porto, lì

IL Segretario Comunale
Dott.ssa SAMANTA PREITE